



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1863 del 26.06.2025**

**Corte Sportiva di Appello n.44**

Seduta del giorno 26.6.2025

Presidente: avv. Pasquale Raganati;

Componenti: avv. Paolo Calcagni; avv. Marco Buzzo;

- visto il reclamo presentato dalla società Basket Mugnano avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 1102, di cui al C.U. n° 1846 del 16/6/2025, relativo alla gara n° 9493 del campionato di categoria Divisione Regionale 1, con il quale è stata comminata al tesserato Aldo Filippi la squalifica per 5 gare per comportamento reiteratamente minaccioso, intimidatorio e violento a livello di tentativo nei confronti di tesserati avversari; per comportamento reiteratamente minaccioso e tale da essere diretto in modo inequivoco a fomentare la reazione dei sostenitori avversari nonché per aver concorso a determinare una turbativa dell'ordine pubblico [artt. 33,3/1c; 35,1D; 21,5H r.g.];
- sentito il presidente della reclamante, sig. Rocco Civita, il quale si riporta al reclamo e ne illustra alla Corte i motivi posti a suo fondamento. Riferisce che l'atmosfera nel campo del Gragnano era a dir poco infuocata sin dall'inizio della gara e che il Filippi era stato minacciato da un tifoso della squadra ospite sin dall'ingresso in campo. Il Filippi si sarebbe quindi semplicemente difeso dalle provocazioni, anche fisiche, e minacce ricevute;
- sentito il commissario di campo, sig. Carmine Marano il quale conferma, con estrema precisione, quanto già scritto nell'allegato al referto di gara in ordine a tutti i comportamenti tenuti dal Filippi a termine della gara. Precisa altresì che Il Filippi, dopo aver offeso e minacciato il genitore di un tesserato, pronunciò offese anche nei confronti di due dirigenti del Gragnano. Riferisce altresì che il Filippi era stato offeso, anche in maniera veemente, durante tutto l'arco della gara;
- sentito l'allenatore della reclamante, sig. Francesco Olivo, il quale riferisce che il Filippi era stato pesantemente minacciato già prima della gara e che tale circostanza era stata prontamente riferita agli arbitri. Riferisce che i comportamenti tenuti dal Filippi, e in specie quando questi si è avvicinato agli spalti per salutare un'amica, sarebbero stati fraintesi dal pubblico ospite il che avrebbe ingenerato il susseguirsi degli eventi;
- rilevato che attraverso l'espletata istruttoria, e, in particolare, dalla precisa esposizione dei fatti operata dall'osservatore, sig. Carmine Marano, hanno trovato conferma tutti i comportamenti tenuti dal tesserato Aldo Filippi;
- rilevato altresì che l'istruttoria ha permesso di accertare che il Filippi era stato oggetto, sin dall'inizio della gara, di gravissime minacce e offese, proseguite nel corso della partita e che per tale motivo è applicabile alla fattispecie in esame la circostanza attenuante di cui all'art.21,4/a, da ritenersi equivalente alla circostanza aggravante contestata al predetto tesserato.

## **PQM**

In parziale riforma del provvedimento di primo grado, commina al tesserato Aldo Filippi la squalifica per 4 gare, ai sensi degli artt. 33,3/1c; 35,1D; 21,5H e 21,4a r.g..

Dispone incamerarsi l' 80% della tassa reclamo.

Napoli, 26 giugno 2025

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati